

Capo VI

Esportazione temporanea - Cabotaggio e circolazione

Sezione I - Esportazione temporanea

Art. 164. - La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza, mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a modo delle esportazioni ordinarie. Nelle denunce l'interessato dichiarerà che chiede di esportare all'estero per un periodo di tempo che determinerà in numero di anni o di mesi.

Potrà essere vietata la esportazione temporanea nei medesimi casi in cui è vietata la esportazione definitiva. Ugualmente potrà esercitarsi dal Governo il diritto di acquisto.

Nei casi però in cui si conceda la licenza, la tassa verrà riscossa a solo titolo di deposito cauzionale, che verrà unita alla licenza.

Art. 165. - All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denunce, lasciando la licenza all'esportatore.

I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorogati dal Ministero.

All'atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale al confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purché quest'ultimo sia stato preavvertito in tempo pel trasferimento dei documenti.

La dogana compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all'uscita, all'ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all'interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero dell'istruzione.

L'ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.

Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'ufficio di esportazione potrà essere al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell'art. 133 del presente regolamento.

Art. 166. - Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incompleti o irregolari, o gli oggetti non verranno reimportati entro il termine fissato, l'esportatore perderà il diritto a ripetere la tassa.

La presentazione di oggetti diversi da quelli per cui fu concessa la licenza di esportazione temporanea sarà considerata e punita come contrabbando a mente del primo comma dell'art. 126 della legge doganale.

Art. 167. - Le disposizioni degli articoli precedenti nulla mutano a quelle vigenti agli effetti doganali, per i quali l'esportazione temporanea resta limitata al periodo di due anni.

Sezione II- Cabotaggio e circolazione

Art. 168. - La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o laghi promiscui è vincolata a licenza di un ufficio di esportazione o di una R. biblioteca.

Ove si tratti di cosa per cui, a giudizio dell'ufficio o della biblioteca, non sarebbe da imporre veto di esportazione né proporre diritto di acquisto, la licenza verrà subordinata al deposito cauzionale del prezzo della tassa che sarebbe dovuta qualora la cosa fosse esportata

all'estero. La somma depositata non verrà messa in contabilità dall'agente delegato alla riscossione, e verrà restituita non appena venga rimessa all'ufficio di esportazione di partenza la licenza da esso rilasciata, con l'annotazione di altro ufficio di esportazione o direzione di R. galleria o museo o biblioteca che la cosa pervenne al luogo di destinazione in Italia.

In tutti gli altri casi e quante volte l'ufficio lo ritenga opportuno o il proprietario lo richieda, la cosa verrà spedita direttamente all'indirizzo di destinazione, a cura dell'ufficio e a rischio e spese del proprietario.

Per gli oggetti sottoposti a un semplice nulla osta basterà la presentazione all'ufficio per ottenere il relativo permesso.